



COMUNE DI BARI

Ordinanza

2018/00125

2018/185/00068

Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche Settore Urbanizzazione Primarie

Data Adozione: 16/01/2018

Altri Settori:

Estensore: Giusy Masciopinto

Sottoscrizione Apposto

Dirigente:

OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA , PER LAVORI DI SMALTIMENTO DI MATERIALE DI RISULTA PRESSO LA STAZIONE DI CARBONARA.
RICHIEDENTE: FERROVIE DEL SUD EST.

Responsabili procedimento	Data Visto
Dirigente	Data Sottoscrizione
Claudio Laricchia	APPOSTA IL 16/01/2018

Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata , per lavori di smaltimento di materiale di risulta presso la Stazione di Carbonara.
Richiedente: Ferrovie del Sud Est.

Il Dirigente

Vista la richiesta delle Ferrovie del Sud Est, registrata con protocollo n. 12008 del 16.1.2018, tesa a ottenere la Istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata , per lavori di smaltimento di materiale di risulta presso la Stazione di Carbonara.

Considerato che per poter effettuare le lavorazioni di cui sopra, si rende necessario adottare opportuni provvedimenti di circolazione veicolare;

Visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 ed accertata la competenza dirigenziale;

ORDINA

- 1) Dal giorno 17 gennaio 2018 al giorno 17 febbraio 2018 , dalle ore 7.00 alle ore 17.00 è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su via della stazione (Carbonara) e sul piazzale antistante la stazione medesima.

Dal suddetto divieto sono esclusi i veicoli a servizio dell'impresa esecutrice dei lavori, i veicoli della Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato, dei Vigili del Fuoco, durante l'espletamento dei propri compiti istituzionali e ai residenti .

E' fatto obbligo all' impresa esecutrice dei lavori di:

- I. Installare e mantenere a proprie spese la segnaletica stradale temporanea e di cantiere che dovrà altresì essere conforme a quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e dagli artt. 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40 e 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S. e alle norme contenute nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26 settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori stradali;
- II. La segnaletica stradale apposta dovrà essere non facilmente spostabile dai luoghi interessati ai lavori; Apporre la segnaletica stradale nei luoghi interessati dai lavori, per rendere noto all'utenza il provvedimento ordinario (C.d.S. Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992, art. 6, comma 4, lett. f) **trasmettendo al Comando Polizia Municipale esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo "sala operativa@comune.bari.it", la dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegato alla presente ordinanza;**
- III. Fare in modo che nel sistema di segnalamento temporaneo, di cui ai punti precedenti, ogni segnale sia coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, corrispondano stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei che siano in contrasto con i segnali permanenti esistenti sui luoghi interessati. A tal fine i segnali permanenti devono essere oscurati se in contrasto con quelli temporanei (art. 30, comma 5, del DPR n. 495/1992);
- IV. Indicare sulla segnaletica temporanea, tramite l'utilizzo di pannelli integrativi, gli orari e i giorni di efficacia del provvedimento, al fine di preavvisare l'utenza dei periodi in cui la strada sarà impegnata dai lavori;
- V. Garantire, in caso d'emergenza e per motivi di pubblica incolumità sul tratto di strada chiuso alla circolazione, il transito dei mezzi della forza pubblica e di soccorso, anche a mezzo di opere provvisorie disposte e/o apposte da personale incaricato allo scopo;
- VI. **Fare salve le concessioni di passo carrabile eventualmente presenti in loco, che non potranno essere in alcun modo ed in alcun momento occupate e/o ingombrate;**
- VII. Alla data di scadenza dei termini previsti dalla presente ordinanza, ripristinare lo stato dei luoghi antecedente all'inizio degli stessi, rimuovendo la segnaletica temporanea, apposta in esecuzione al disposto della presente ordinanza, con immediatezza e tempestività;

L' impresa esecutrice dei lavori isolamenti sarà responsabile d'ogni danno a persone e/o cose cagionato dai divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bari ed i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale dovranno: Rimuovere forzatamente, per motivi di sicurezza e per eliminare ogni turbativa e disordine alla circolazione stradale i veicoli in sosta vietata, nei tratti stradali di cui ai suddetti punti del presente disposto.

La Polizia Municipale e la forza pubblica durante l'espletamento dei servizi di polizia stradale, stante il carattere precario e temporaneo del presente provvedimento, potranno:

regolamentare la circolazione, ai sensi degli artt. n. 38 e n. 43 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
modificare i limiti temporali indicati nella presente ordinanza per adeguare e/o adattare la stessa alle esigenze del traffico e quant'altro utile per garantire la sicurezza stradale;

La presente ordinanza avrà efficacia con l'installazione della segnaletica stradale e potrà essere revocata o sospesa a giudizio insindacabile del comune di Bari, per diverso interesse dell'Amministrazione sopraggiunto successivamente all'emissione della stessa o per inosservanza dell'impresa, anche parziale, delle prescrizioni previste e alle norme vigenti in materia di circolazione stradale.

Contro il presente provvedimento che dispone ed autorizza la collocazione di segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 del d.P.R. 16.12.1992 n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate della vigilanza sulla sua corretta esecuzione della presente ordinanza sul rispetto delle prescrizioni imposte all'impresa esecutrice dei lavori e agli obblighi e divieti imposti agli utenti tutti.

La presente Ordinanza dirigenziale sarà inviata e resa nota ai seguenti uffici e utenti per opportuna conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti:

- Comandi di Polizia Municipale, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza,
- Vigili del Fuoco; Municipio 4; U.R.P.; Ufficio 118;
- Ferrovie del Sud Est

I contravventori saranno puniti a norma di Legge.

Il Direttore del settore Urbanizzazioni
Primarie
(ing. Claudio Laricchia)

L'istruttore Amministrativo
(Giuseppina Masciopinto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 16/01/2018 ed è divenuta esecutiva in data 16/01/2018.

Il Dirigente Responsabile
Claudio Laricchia

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 16/01/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 16/01/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 16/01/2018 al 25/01/2018.

L'incaricato della pubblicazione

Il Direttore di Ripartizione
Ilaria Rizzo

Bari, 26/01/2018

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>